

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

N. 186

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/977, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 2024, n. 15)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 9 agosto 2024)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D97/24

Roma, 9 agosto 2024

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 7 agosto 2024, recante attuazione della direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/ GAI del Consiglio.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Relazione illustrativa

Il presente decreto è attuativo della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le Autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le Autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.

La Decisione quadro 2006/960/GAI stabiliva le norme in virtù delle quali le competenti Autorità degli Stati membri potevano scambiarsi le informazioni ai fini dello svolgimento di indagini penali e operazioni di intelligence criminali. Detta Decisione fu attuata nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 23 aprile 2015, n. 54, che, all'art. 1, comma 3, lettera a), individuava le Autorità nazionali competenti all'applicazione della legge nelle Forze di polizia di cui all'art. 16, comma 1, della legge 1 aprile 1981, n.121 (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza).

L'art. 22 della Direttiva 2023/977 (da qui in poi, Direttiva) abroga la Decisione quadro 2006/960/GAI, a partire dal 12 dicembre 2024. Di conseguenza, è necessario adottare, in sostituzione del decreto legislativo 2015/54, il presente decreto legislativo di attuazione della nuova direttiva.

L'Allegato A, n.7, della legge 21 febbraio 2024, n. 15, concernente “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023” prevede la delega per il recepimento della Direttiva (UE) 2023/977, volta a rendere più efficace ed efficiente la collaborazione tra organismi nazionali che contrastano la criminalità e il terrorismo all'interno degli Stati dell'Unione europea.

Il presente decreto è composto da 18 articoli.

L'articolo 1, rubricato “Oggetto e ambito di applicazione”, al comma 1, precisa che il decreto legislativo in commento attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di dati tra le autorità di contrasto degli Stati membri e stabilisce norme armonizzate per lo scambio adeguato e rapido di informazioni tra le autorità di contrasto competenti al fine della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini. Il comma 2 chiarisce che gli ambiti esclusi dall'applicazione del decreto legislativo sono, rispettivamente, gli scambi di informazioni tra le autorità di contrasto competenti ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini. Il comma 3 stabilisce, inoltre, che le disposizioni dello stesso decreto legislativo non si applicano agli organismi di cui agli articoli 4, 6, 7, 8, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché alle informazioni da essi detenute o comunicate alle autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge per finalità inerenti alla tutela della sicurezza della Repubblica.

L'articolo 2 reca le definizioni utili all'applicazione del decreto in esame. In particolare, si è ritenuto di mantenere, in linea di continuità con il decreto legislativo 54/2015, la definizione di autorità di contrasto competenti, individuate nelle Forze di polizia – ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121 – e di riprodurre la definizione dell'art. 2, paragrafo 1, punto 2) della Direttiva, per quanto riguarda le autorità di contrasto designate, definite quali autorità di contrasto competenti autorizzate a presentare richieste di informazioni ai punti di contatto unici degli altri Stati. I reati gravi di cui all'art. 2, par. 1, punto 3) della Direttiva sono stati individuati, conformemente alla Direttiva stessa, in quelli di cui all'art. 2, paragrafo 2, della Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 sul mandato d'arresto europeo (recepita dall'Italia con la legge 22/4/2005, n. 69) e in quelli di cui all'articolo 3, par. 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/794, istitutivo dell'agenzia Europol. Degna di attenzione è la designazione del punto di contatto nazionale di cui all'art. 14 della Direttiva. Si è ritenuto, in linea di continuità con l'art. 1, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 54/2015, di demandare ad un successivo provvedimento del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, l'individuazione del punto di contatto,



nel rispetto dei parametri fissati dalla Direttiva (UE) 2023/977 e, in particolare, dall'articolo 15, paragrafo 2, della stessa.

L'articolo 3 recepisce integralmente l'art. 3 della Direttiva ("Principi sullo scambio di informazioni"). I principi elencati sono quello di disponibilità (le informazioni in possesso delle Autorità di contrasto possono essere comunicate alle corrispondenti Autorità di un altro Stato membro); il principio dell'accesso equivalente (le condizioni per la richiesta di informazioni sono equivalenti a quelli applicabili per la richiesta di informazioni analoghe all'interno dello Stato); il principio di riservatezza (lo Stato che riceve un'informazione contrassegnata come riservata la protegge secondo le prescrizioni del proprio diritto nazionale); il principio della proprietà dei dati (le informazioni ottenute da uno Stato possono essere comunicate ad altri Stati solo con il suo consenso) e il principio dell'affidabilità dei dati (i dati personali scambiati che risultano inesatti, incompleti o non più aggiornati devono essere cancellati o rettificati e il loro trattamento deve essere eliminato, informando lo Stato destinatario).

L'articolo 4, recante "Richieste di informazioni ai punti di contatto unici" recepisce le indicazioni dell'art. 4 della Direttiva. Esso stabilisce che le richieste di informazioni presentate dal punto di contatto unico e dalle autorità di contrasto designate al punto di contatto unico di un altro Stato membro debbano essere necessarie, proporzionate e a disposizione dello Stato a cui la richiesta viene inviata. Si prevede, inoltre, che il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, sentiti il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e quello del Corpo della Guardia di finanza, curi la presentazione alla Commissione europea - in ottemperanza al par. 1 del menzionato articolo 4 della Direttiva - di un elenco delle Autorità di contrasto designate per la richiesta di informazioni. Al riguardo, viene precisato che la presentazione al punto di contatto nazionale della copia della richiesta di informazioni ad un punto di contatto estero da parte delle Autorità designate può essere derogata in caso di compromissione di un'indagine in corso con adeguato livello di riservatezza, o in caso di terrorismo o di pericolo per la sicurezza di una persona. Sono, altresì, indicati, al comma 4, i criteri che disciplinano una richiesta urgente, in conformità all'art. 4, par. 4, della Direttiva.

L'articolo 5, rubricato "Comunicazione di informazioni a seguito di richieste ai punti di contatto unici", disciplina la risposta dello Stato destinatario della richiesta, ai sensi dell'art. 5 della Direttiva. I termini di risposta, di cui al comma 1, sono conformi a quelli contenuti nel par. 1 del richiamato articolo 5 della Direttiva. Nello specifico, viene prevista, al comma 2, la possibilità di derogare a tali termini in caso di necessità di un'autorizzazione giudiziaria secondo il diritto nazionale.

L'articolo 6, concernente "Rigetto delle richieste di informazioni", attua l'articolo 6 della Direttiva, elencando i diversi motivi per cui il punto di contatto nazionale può opporsi allo scambio di informazioni. Tra essi, rientrano l'indisponibilità dell'informazione richiesta, l'incompletezza dei requisiti contemplati dall'articolo 4 della Direttiva e la mancata concessione da parte dell'autorità giudiziaria, qualora prevista, dell'autorizzazione a comunicare le informazioni. Il rigetto della richiesta è consentito anche in presenza di motivi oggettivi per ritenere che la comunicazione sia contraria alla sicurezza nazionale, o in caso di possibile compromissione di un'indagine penale in corso o di un'operazione di intelligence criminale precedente all'incardinazione di un'indagine penale (anche quando si tratti di atti coperti dal segreto di cui agli articoli 329 e 391 quinquies del codice di procedura penale) o di danneggiamento di interessi importanti di una persona giuridica. Sono, inoltre, motivo di rigetto le richieste in violazione manifesta dei diritti fondamentali, quelle relative a reati con pena della reclusione non superiore ad un anno e quelle relative a una questione che non costituisce reato ai sensi del diritto dello Stato membro destinatario della richiesta. I motivi del rigetto vanno comunicati allo Stato richiedente, ed eventuali chiarimenti o precisazioni devono essere richiesti a quest'ultimo prima che la richiesta sia respinta.

L'articolo 7, recante "Comunicazione di informazioni di propria iniziativa" recepisce l'art. 7 della Direttiva. In particolare, il comma 1 prevede che il punto di contatto unico nazionale o le autorità di contrasto competenti possano comunicare di propria iniziativa le informazioni di cui l'uno o le altre



dispongono ai punti di contatto unici o alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri qualora vi siano motivi oggettivi per ritenere che tali informazioni possano essere utili a tali altri Stati membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati o delle relative indagini, fatta salva la preventiva autorizzazione dell'Autorità giudiziaria nei casi in cui essa è prevista. Tale facoltà è esclusa qualora le suindicate informazioni formino oggetto dei casi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) o f). I successivi commi 2 e 3 disciplinano, infine, le condizioni per l'invio di una copia delle informazioni, rispettivamente, da parte del punto di contatto unico al punto di contatto unico di altro Stato membro, e da parte delle autorità di contrasto competenti, nei casi previsti al comma 1, al punto di contatto unico nazionale e, se del caso, al punto di contatto unico di tale altro Stato membro. Al comma 4, infine, vengono contemplati i casi nei quali le autorità di contrasto competenti possono non inviare, contestualmente alla comunicazione di informazioni al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti di un altro Stato membro copia di tali informazioni al punto di contatto unico nazionale o al punto di contatto unico di tale altro Stato membro.

L'articolo 8, rubricato "Scambio di informazioni a seguito di richieste presentate direttamente alle Autorità di contrasto competenti", recepisce l'art. 8 della Direttiva. Il punto di contatto nazionale o le autorità di contrasto competenti che presentano una richiesta di informazioni direttamente ad un'Autorità di contrasto competente di un altro Stato membro inviano contestualmente copia della richiesta al punto di contatto dello Stato destinatario. Le eccezioni previste sono quelle relative al particolare livello di riservatezza ai fini della sensibilità dell'indagine, ai casi di terrorismo e per la sicurezza delle persone. È sempre fatta salva, negli scambi di informazioni disciplinati dalla disposizione in commento, la preventiva autorizzazione dell'Autorità giudiziaria nei casi in cui essa è prevista.

L'articolo 9, recante "Scambio informativo con il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo" disciplina i casi in cui le autorità di contrasto informano il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo.

L'articolo 10, recante "Autorizzazione giudiziaria" statuisce che se il diritto nazionale dello Stato richiesto prevede un'autorizzazione giudiziaria per lo scambio interno di informazioni al punto di contatto unico o alle Autorità di contrasto competenti di altri Stati membri, il punto di contatto o l'autorità di contrasto devono attivare tutte le misure necessarie per ottenerla.

L'articolo 11, relativo a "Disposizioni in materia di tutela dei dati personali", concerne la protezione dei dati personali. È stato inserito, al comma 1, un richiamo alle disposizioni del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di attuazione della Direttiva 2016/680. Al comma 2, invece, viene precisato che quando negli scambi di informazioni sono comunicati dati personali, il punto di contatto unico nazionale e le loro autorità di contrasto verificano che le categorie di dati personali forniti per categoria di interessato rimangano circoscritte a quelle elencate nella sezione B dell'allegato II del regolamento (UE) 2016/794. Si prevede, infine, tali dati debbano essere trattati secondo i principi di esattezza, completezza ed affidabilità.

L'articolo 12 recante "Elenco delle lingue", riproduce l'art. 11 della Direttiva. Il punto di contatto nazionale tiene un elenco delle lingue di scambio delle informazioni, comprendente almeno l'inglese, e lo trasmette alla Commissione.

L'articolo 13, rubricato "Trasmissione delle informazioni a Europol" è attuativo dell'art. 12 della Direttiva. Esso prevede la valutazione, da parte del punto di contatto nazionale o dell'autorità di contrasto competente, dell'invio a Europol di copia della richiesta di informazioni, se queste ultime rientrano nella competenza di Europol.

L'articolo 14 concernente il "Canale di comunicazione sicuro", attua l'art. 13 della Direttiva, prevedendo l'utilizzazione per lo scambio sicuro di informazioni del canale SIENA, già utilizzato in ambito Europol.

L'articolo 15, recante "Compiti del punto di contatto unico", determina i compiti spettanti al punto di contatto unico definendone, altresì, le relative funzioni. La disposizione dà attuazione all'art. 14 della Direttiva che disciplina l'organizzazione del punto di contatto nazionale che, secondo quanto



previsto nell'art. 2, lettera n), dello schema di decreto, dovrà essere individuato con provvedimento del Capo della Polizia- Direttore generale della pubblica sicurezza. Detto provvedimento dovrà anche recepire le indicazioni sull'organizzazione, composizione e formazione del punto di contatto, contenute nell'articolo 15 della Direttiva. Spetta, infatti, ai singoli Stati determinare l'organizzazione e la composizione del loro punto di contatto, secondo i criteri di cui all'articolo 15 della Direttiva.

L'articolo 16, relativo al "Sistema di gestione dei casi", attuativo dell'articolo 16 della Direttiva, disciplina le caratteristiche che il sistema di gestione dei casi del punto di contatto deve soddisfare. Tale sistema deve poter registrare le richieste di informazioni ricevute ed inviate, le comunicazioni tra il punto di contatto nazionale e le Autorità nazionali competenti e le informazioni comunicate. Deve, inoltre, essere interoperabile con SIENA e generare le statistiche richieste dall'articolo 16 della Direttiva. I rischi connessi alla cybersicurezza devono essere gestiti e trattati in modo prudente ed efficace, con previsione di salvaguardie adeguate contro gli accessi non autorizzati e i dati personali devono restare nel sistema di gestione solo per il tempo necessario e proporzionato per permettere al punto di contatto unico lo svolgimento dei suoi compiti.

L'articolo 17, rubricato "Statistiche", recepisce l'articolo 18 della Direttiva sulle statistiche fornite dagli Stati membri alla Commissione. Esse sono fornite dal punto di contatto nazionale utilizzando il sistema di gestione dei casi di cui all'articolo 16.

L'articolo 18, concernente l'"Autorità nazionale di controllo", individua il Garante per la protezione dei dati personali come Autorità di controllo sul trattamento dei dati di cui al presente decreto.

L'articolo 19 reca la clausola di neutralità finanziaria e **l'articolo 20** prevede le abrogazioni.



RELAZIONE TECNICA

Schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le Autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le Autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (da qui in poi, Direttiva).

La presente nota tecnica è volta a valutare gli effetti finanziari del provvedimento indicato in intestazione, al fine di verificare il rispetto delle clausole normative che impongono di realizzare le misure in esso contemplate a invarianza di spesa.

Nel rinviare alla Relazione illustrativa per l'analisi complessiva della struttura del provvedimento e per le motivazioni di carattere sistematico che ne hanno ispirato l'adozione finalizzata a rendere più efficace ed efficiente la collaborazione tra organismi nazionali che contrastano la criminalità e il terrorismo all'interno dell'Unione europea, il presente decreto è adottato in considerazione dell'abrogazione, da parte della citata direttiva, della Decisione-quadro 2006/960/GAI, che comporta, di conseguenza, la necessità di un nuovo decreto in sostituzione del D.Lvo 23/4/2015, n. 54, di attuazione della predetta Decisione-quadro.

L'articolo 1 definisce, **al comma 1**, l'ambito di applicazione del provvedimento, indicando le norme relative alle richieste di informazioni tra i punti di contatto unici (art. 1, par. 1, lettera a) della Direttiva) designati dagli Stati membri; la trasmissione di informazioni di propria iniziativa da parte di uno Stato membro ai punti di contatto unici o alle autorità di contrasto designate (art. 7 della Direttiva); il canale prestabilito da utilizzare (art. 13 della Direttiva); l'istituzione o la designazione e l'organizzazione dei punti di contatto unici degli Stati. Si provvede, infine, a restringere l'ambito di applicazione del provvedimento in parola specificando in modo esplicito che esso non si applica agli scambi di informazioni inerenti a reati per la cui prevenzione ed individuazione vi siano già specifici atti giuridici dell'UE (**comma 2**). Precisa, inoltre, che gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni – anche tramite accordi bilaterali o multilaterali – volte ad agevolare ulteriormente lo scambio di informazioni. **Al comma 3, prevede che le disposizioni del decreto non si applicano agli organismi di cui agli articoli 4, 6, 7, 8, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché alle informazioni da essi detenute o comunicate alle autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge per finalità inerenti alla tutela della sicurezza della Repubblica.**

La disposizione di cui all'art. 1, destinata a definire l'oggetto e l'ambito di applicazione del decreto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

L'articolo 2 contiene le definizioni. In particolare, si è ritenuto di mantenere, in linea di continuità con il decreto legislativo 54/2015, la definizione di autorità di contrasto competenti, individuate nelle Forze di polizia – ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121 – e di riprodurre la definizione dell'art. 2, paragrafo 1, punto 2) della Direttiva, per quanto riguarda le autorità di contrasto designate, definite quali autorità di contrasto competenti autorizzate a presentare richieste di informazioni ai punti di contatto unici degli altri Stati. I reati gravi di cui all'art. 2, par. 1, punto 3) della Direttiva sono stati individuati, conformemente alla Direttiva stessa, in quelli di cui all'art. 2, paragrafo 2, della Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 sul mandato d'arresto europeo (recepita dall'Italia con la legge 22/4/2005, n. 69) e in quelli di cui all'articolo 3, par. 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/794, istitutivo dell'agenzia Europol. Degna di



attenzione è la designazione del punto di contatto nazionale di cui all'art. 14 della Direttiva. Si è ritenuto, in linea di continuità con l'art. 1, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 54/2015, di demandare ad un successivo provvedimento del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, l'individuazione del punto di contatto.

La disposizione di cui all'art. 2, recante le definizioni per l'applicazione del decreto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito al comma 1, lettera n), si osserva che nel Servizio per la cooperazione di polizia della Direzione Centrale della polizia criminale è attiva la Sala Operativa internazionale (S.O.I.) che funge da punto di contatto nazionale per le attività previste nell'ambito di iniziative europee ed internazionali ed è operativa 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, come richiesto dall'art. 14, paragrafo 3, della Direttiva. Attualmente, la S.O.I. svolge già il ruolo di punto di contatto nazionale ai sensi del decreto legislativo 23.4.2015, n. 54, di attuazione della decisione-quadro 2006/960/GAI, che la direttiva 2023/977 ha abrogato. Nell'ottica della necessaria continuità dell'azione amministrativa, pertanto, la S.O.I. continuerà a svolgere le competenze previste dal decreto in esame con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito, appare utile segnalare che negli ultimi 10 mesi sono state promosse iniziative che hanno interessato i Comandi Generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nonché la Direzione Centrale del Personale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza al fine di favorire il trasferimento di risorse umane da destinare al Servizio per la cooperazione di polizia con l'obiettivo di potenziare la gestione del flusso della corrispondenza derivante dall'attuazione della normativa unionale. In particolare, dal mese di gennaio ad oggi, sono state trasferite presso tale Servizio interforze 46 unità di personale delle Forze di Polizia di varie qualifiche (che si aggiungono al personale già in servizio presso quella struttura) numero che dovrebbe raggiungere la cifra di circa 55 unità entro la fine del corrente anno. Pertanto, i compiti previsti dalla disposizione in esame rientrano nell'ambito delle attività istituzionali e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 3 provvede a stabilire i principi sullo scambio di informazioni di cui all'art. 3 della Direttiva, che si sostanziano nei principi di disponibilità, accesso equivalente, riservatezza della proprietà dei dati e dell'affidabilità dei dati.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 4 (*Richieste di informazioni ai punti di contatto unici*) disciplina le richieste di informazione ai punti di contatto unici. Il comma 1, in particolare, dispone che il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, sentiti il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e il Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, curi la presentazione alla Commissione europea di un elenco delle Autorità di contrasto designate per la richiesta di informazioni. **Il comma 2 prevede alcuni casi nei quali le autorità designate possono non ottemperare ad una richiesta di informazioni qualora ciò comprometta indagini particolarmente sensibili o la sicurezza di una persona. Il comma 3 elenca i motivi per i quali le richieste di informazioni sono presentate al punto di contatto unico. Il comma 4 disciplina le ipotesi di urgenza delle suddette richieste di informazioni. Il comma 5 precisa il contenuto delle richieste. Il comma 6 prevede che le richieste siano formulate in una delle lingue di cui all'articolo 12.**

Attualmente, secondo l'assetto organizzativo scaturito dal decreto legislativo 23.4.2015, n. 54, di attuazione della decisione-quadro 2006/960/GAI, che la direttiva 2023/977 ha abrogato, il ruolo di "autorità di contrasto designata" è attribuito alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981. Le richieste di informazioni presentate al punto di contatto unico



rientrano, pertanto, nell'ordinaria attività già svolta dagli Uffici di polizia con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sotto questo profilo, la previsione di cui all'articolo 4, confermando una competenza già esercitata dalle Forze di polizia, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Anche l'adempimento introdotto dal citato articolo, concernente la presentazione alla Commissione Europea di un elenco delle autorità di contrasto designate per la richiesta di informazioni, non comporta particolari aggravii per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, essendo collocabile nell'ambito dell'ordinaria attività degli uffici.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le amministrazioni interessate svolgono le attività ivi previste con le risorse umane, strumentali, finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 5 disciplina la risposta dello Stato destinatario della richiesta, ai sensi dell'art. 5 della Direttiva. I termini di risposta, di cui al comma 1, sono conformi a quelli contenuti nel par. 1 del richiamato articolo 5 della Direttiva. Nello specifico, viene prevista, al comma 2, la possibilità di derogare a tali termini in caso di necessità di un'autorizzazione giudiziaria secondo il diritto nazionale. Il comma 3, disciplina le modalità di trasmissione delle informazioni. Il comma 4, disciplina le ipotesi di esclusione delle predette comunicazioni.

La disposizione di cui all'art. 5 non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività ivi previste rientrano tra i compiti istituzionali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Al riguardo, si precisa che il punto di contatto unico nazionale, individuato nella Sala Operativa Internazionale istituita presso il Servizio di cooperazione Internazionale della Direzione Centrale della Polizia Criminale sosterrà le competenze delineate dall'articolo 5 con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. In particolare, come già sottolineato con riferimento all'articolo 2, l'assetto organizzativo di tale struttura consente di far fronte al citato impegno, atteso anche il potenziamento dell'organico, attualmente in corso, che ha visto, ad oggi, il trasferimento (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) presso quell'Ufficio interforze di 46 unità di personale delle Forze di polizia, numero che alla fine del corrente anno raggiungerà circa 55 unità.

L'articolo 6 concernente "Rigetto delle richieste di informazioni", attua l'articolo 6 della Direttiva, elencando i diversi motivi per cui il punto di contatto nazionale può opporsi allo scambio di informazioni. Tra essi, rientrano l'indisponibilità dell'informazione richiesta, l'incompletezza dei requisiti contemplati dall'articolo 4 della Direttiva e la mancata concessione da parte dell'autorità giudiziaria, qualora prevista, dell'autorizzazione a comunicare le informazioni. Il rigetto della richiesta è consentito anche in presenza di motivi oggettivi per ritenere che la comunicazione sia contraria alla sicurezza nazionale, o in caso di possibile compromissione di un'indagine penale in corso o di un'operazione di intelligence criminale precedente all'incardinazione di un'indagine penale (anche quando si tratti di atti coperti dal segreto di cui agli articoli 329 e 391-quinquies del codice di procedura penale) o di danneggiamento di interessi importanti di una persona giuridica. Sono, inoltre, motivo di rigetto le richieste in violazione manifesta dei diritti fondamentali, quelle relative a reati con pena della reclusione non superiore ad un anno e quelle relative a una questione che non costituisce reato ai sensi del diritto dello Stato membro destinatario della richiesta. I motivi del rigetto vanno comunicati allo Stato richiedente (**comma 2**), ed eventuali chiarimenti o precisazioni devono essere richiesti a quest'ultimo prima che la richiesta sia respinta (**comma 3**). **Il comma 4 prevede che le richieste siano formulate in una delle lingue di cui all'articolo 12.**



La disposizione di cui all'art. 6 non reca profili suscettibili di determinare nuovi o ulteriori aggravii a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si precisa che l'attività di rigetto delle richieste di informazioni è un'attività già contemplata nell'ambito dell'assetto organizzativo scaturente dal decreto legislativo 23.4.2015, n. 54, di attuazione della decisione-quadro 2006/960/GAI, che la direttiva 2023/977 ha abrogato. Tale attività rientra quindi nell'ambito delle competenze che vengono già esercitate dalla S.O.I. in qualità di punto di contatto nazionale, ai sensi della previgente normativa, mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali, e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo in esame, pertanto, non aggiunge oneri ulteriori a quelli già normalmente sostenuti dal citato Ufficio.

L'articolo 7 disciplina le modalità di trasmissione di cui all'art. 7 della Direttiva. In particolare, il comma 1 prevede che il punto di contatto unico nazionale o le autorità di contrasto competenti possano comunicare di propria iniziativa le informazioni di cui l'uno o le altre dispongono ai punti di contatto unici o alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri qualora vi siano motivi oggettivi per ritenere che tali informazioni possano essere utili a tali altri Stati membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati o delle relative indagini, fatta salva la preventiva autorizzazione dell'Autorità giudiziaria nei casi in cui essa è prevista. Tale facoltà è esclusa qualora le suindicate informazioni formino oggetto dei casi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) o f). I successivi commi 2 e 3 disciplinano, infine, le condizioni per l'invio di una copia delle informazioni, rispettivamente, da parte del punto di contatto unico al punto di contatto unico di altro Stato membro, e da parte delle autorità di contrasto competenti, nei casi previsti al comma 1, al punto di contatto unico nazionale e, se del caso, al punto di contatto unico di tale altro Stato membro. Al comma 4, infine, vengono contemplati i casi nei quali le autorità di contrasto competenti possono non inviare, contestualmente alla comunicazione di informazioni al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti di un altro Stato membro copia di tali informazioni al punto di contatto unico nazionale o al punto di contatto unico di tale altro Stato membro.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non reca profili suscettibili di ingenerare nuovi o ulteriori aggravii a carico della finanza pubblica.

L'articolo 8, commi 1 e 2, disciplinano le modalità di scambio delle informazioni di cui all'art. 8 della Direttiva. Il punto di contatto nazionale o le autorità di contrasto competenti che presentano una richiesta di informazioni direttamente ad un'Autorità di contrasto competente di un altro Stato membro inviano contestualmente copia della richiesta al punto di contatto dello Stato destinatario. Le eccezioni previste sono quelle relative al particolare livello di riservatezza ai fini della sensibilità dell'indagine, ai casi di terrorismo e per la sicurezza delle persone. È sempre fatta salva, negli scambi di informazioni disciplinati dalla disposizione in commento, la preventiva autorizzazione dell'Autorità giudiziaria nei casi in cui essa è prevista.

La disposizione ha carattere ordinamentale e, conseguentemente, non reca profili suscettibili di ingenerare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 9 disciplina i casi in cui le autorità di contrasto informano il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non reca profili suscettibili di ingenerare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.



L'articolo 10 statuisce che se il diritto nazionale dello Stato richiesto prevede un'autorizzazione giudiziaria per la comunicazione di informazioni al punto di contatto unico o alle Autorità di contrasto competenti di altri Stati membri, il punto di contatto o l'autorità di contrasto devono attivare tutte le misure necessarie per ottenerla.

La disposizione non reca profili suscettibili di ingenerare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si precisa che per tutte le attività rispetto alle quali è previsto un contatto con l'Autorità giudiziaria, al fine di agevolare le relazioni tra gli Uffici, è stato distaccato presso l'Ufficio per gli Affari Internazionali del Ministero della Giustizia, personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (presso il quale è, come già detto, è incardinata la S.O.I.). Si fa altresì presente che la cura dei rapporti con l'autorità giudiziaria rientra ordinariamente tra i compiti degli Uffici investigativi delle Forze di polizia ("autorità di contrasto"), che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 11 concerne la protezione dei dati personali. Il comma 1 contiene un richiamo alle disposizioni del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di attuazione della Direttiva 2016/680. Al comma 2, invece, viene precisato che quando negli scambi di informazioni sono comunicati dati personali, il punto di contatto unico nazionale e le loro autorità di contrasto verificano che le categorie di dati personali forniti per categoria di interessato rimangano circoscritte a quelle elencate nella sezione B dell'allegato II del regolamento (UE) 2016/794. Al comma 3 si prevede che tali dati debbano essere trattati secondo i principi di esattezza, completezza ed affidabilità.

La predetta disposizione non reca profili suscettibili di ingenerare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 12 riproduce l'art. 11 della Direttiva. Il punto di contatto nazionale tiene un elenco delle lingue di scambio delle informazioni, comprendente almeno l'inglese, e lo trasmette alla Commissione.

La predetta disposizione non reca profili suscettibili di ingenerare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si precisa che il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia garantisce già la presenza di operatori in grado di esprimersi, oltre che nella lingua inglese, in una delle altre lingue veicolari previste da INTERPOL (francese, spagnolo e arabo). La compilazione, l'aggiornamento e la trasmissione dell'elenco alla Commissione rientra nelle ordinarie attività d'Ufficio, sostenibili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 13 è attuativo dell'art. 12 della Direttiva. Esso prevede la valutazione, da parte del punto di contatto nazionale o dell'autorità di contrasto competente, dell'invio a Europol di copia della richiesta di informazioni se queste ultime rientrano nella competenza di Europol.

La predetta disposizione non reca profili suscettibili di ingenerare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 14 attua l'art. 13 della Direttiva, prevedendo, al comma 1, l'utilizzazione per lo scambio sicuro di informazioni del canale SIENA, già utilizzato in ambito Europol. *Al comma 2 si prevedono i casi in cui è possibile non avvalersi del predetto canale. Il comma 3, prevede che il punto*



di contatto unico nazionale e le autorità di contrasto siano direttamente collegati al canale UNICO anche mediante dispositivi mobili.

Le predette disposizioni non recano profili suscettibili di ingenerare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si evidenzia che, secondo quanto previsto dalla direttiva 2023/977, “SIENA” diventerà il canale unico di comunicazione criptata a livello unionale. Per quanto riguarda il nostro Paese, il suddetto canale unico europeo per lo scambio delle informazioni di polizia è stato già implementato, provvedendo a periferizzare la ricezione e la trasmissione della messaggistica e abilitando le Direzioni Centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, interessate allo scambio di informazioni di cui si tratta, e i Comandi Generali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza all’utilizzo diretto della piattaforma. Tale implementazione è stata completata nel mese di luglio del corrente anno, in assenza di costi in quanto è stata eseguita tramite l’abilitazione degli utenti interessati dalla periferizzazione. Per quanto attiene all’utilizzo del canale, lo stesso viene garantito dal personale preposto alla ricezione e alla trasmissione di messaggi, già in servizio nelle Articolazioni raggiunte dal sistema. Alla luce di quanto sopra, si conferma l’invarianza finanziaria della disposizione. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L’articolo 15, in attuazione dell’art. 14 della Direttiva, disciplina l’organizzazione del punto di contatto nazionale.

I compiti del punto di contatto nazionale previsti dal presente articolo erano già contemplati nell’ambito dell’assetto organizzativo scaturito dal decreto legislativo 23.4.2015, n. 54, di attuazione della decisione-quadro 2006/960/GAI, che la direttiva 2023/977 ha abrogato. Tali attività rientrano quindi nell’ambito delle competenze che vengono già esercitate dalla S.O.I. in qualità di punto di contatto nazionale, ai sensi della previgente normativa, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. L’articolo in esame, pertanto, richiamando quanto riportato nella trattazione dell’articolo 2, non determina oneri ulteriori rispetto a quelli già normalmente sostenuti dal citato Ufficio.

L’articolo 16, attuativo dell’articolo 16 della Direttiva, disciplina le caratteristiche che il sistema di gestione dei casi del punto di contatto deve soddisfare (comma 1). Tale sistema deve poter registrare le richieste di informazioni ricevute ed inviate, le comunicazioni tra il punto di contatto nazionale e le Autorità nazionali competenti e le informazioni comunicate. Deve, inoltre, essere interoperabile con SIENA e generare le statistiche richieste dall’articolo 16 della Direttiva. I rischi connessi alla cybersicurezza devono essere gestiti e trattati in modo prudente ed efficace, con previsione di salvaguardie adeguate contro gli accessi non autorizzati e i dati personali devono restare nel sistema di gestione solo per il tempo necessario e proporzionato per permettere al punto di contatto unico lo svolgimento dei suoi compiti (comma 2). Il comma 3 prevede limiti temporali alla disponibilità dei dati mentre il comma 4 prevede un controllo entro sei mesi di quanto disposto dal comma 3.

Con riferimento alla conformità e all’adeguamento dell’attuale sistema di gestione del flusso documentale della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza denominato “Arianna”, ai fini del puntuale recepimento degli adempimenti della Direttiva Europea 2023/977, specificati nella predetta disposizione, si rappresenta che è in atto:

- ***L’adeguamento del sistema “Arianna” alla Conservazione digitale a norma dei documenti in osservanza alle direttive AgID espresse nel Codice dell’Amministrazione Digitale, affinché possa garantire protezione, sicurezza e validità probatoria dei documenti nel tempo, attraverso una***



cooperazione applicativa tra i sistemi “Arianna” e MIPGWeb. Il sistema informativo MIPGWeb (Modello di Indagine della Polizia Giudiziaria) in uso presso gli uffici della Polizia di Stato è lo strumento preposto alla digitalizzazione del protocollo, della corrispondenza e degli archivi degli uffici di Polizia.

• *L’adeguamento applicativo del sistema “Arianna” a “Sistema di gestione dei casi” attraverso la realizzazione dei servizi di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva del software (SVI), dei servizi di Manutenzione Adeguativa (MAD) e Correttiva (MAC), dei servizi di Gestione e dei servizi Accessori. L’attività realizzativa è stata inclusa in una fornitura triennale di servizi applicativi denominata SA in convenzione CONSIP (Contratto di Rep. n. 29843 del 29/10/2020).*

Al fine di adempiere alle prescrizioni introdotte dalla direttiva 2023/977, vi è la necessità di trasformare l’attuale sistema operativo di gestione della corrispondenza “Arianna” in un “*case management system*”, dotato delle specifiche tecniche previste dalla direttiva medesima. Si tratta, in particolare, della capacità di produrre analisi, di offrire automatismi nelle procedure di consultazione delle banche dati e di gestire archivi di corrispondenza. Gli oneri necessari alla realizzazione di siffatto intervento adeguativo verranno sostenuti a partire dall’esercizio finanziario 2025 mediante utilizzo delle risorse iscritte a legislazione vigente sui capitoli n. 2816/1 e n. 7395/1 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, gestiti dalla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, anche previa opportuna riprogrammazione. Sotto il profilo negoziale è stato individuato dal competente Servizio per le Tecnologie dell’Informazione lo strumento denominato “Accordo Quadro SAC2”, avente durata 36 mesi.

L’articolo 17 recepisce l’articolo 18 della Direttiva in materia di statistiche fornite dagli Stati Membri alla Commissione. Esse sono fornite dal punto di contatto nazionale utilizzando il sistema di gestione dei casi di cui all’art. 16. Il comma 2 indica il contenuto delle statistiche.

La predetta disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il punto di contatto nazionale provvederà alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali, finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L’articolo 18 concerne l’Autorità nazionale di controllo e individua il Garante per la protezione dei dati personali come Autorità di controllo sul trattamento dei dati di cui al presente decreto.

Al riguardo, si rappresenta che l’Ufficio Protezione Dati della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell’interno opera in stretto raccordo con il Garante per la protezione dei dati personali e assicura il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati. Pertanto, la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le previste attività saranno svolte con le risorse umane, strumentali, finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L’articolo 19 reca la clausola di neutralità finanziaria.

L’articolo 20, infine, stabilisce l’abrogazione, dall’entrata in vigore del decreto, del decreto legislativo 23 aprile 2015, n. 54 recante attuazione della decisione-quadro 2006/960/GAI. Dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2023/977 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 10 MAGGIO 2023 RELATIVA ALLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA LE AUTORITÀ DI CONTRASTO DEGLI STATI MEMBRI E CHE ABROGA LA DECISIONE QUADRO 2006/960/ GAI DEL CONSIGLIO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2015, n. 54, recante attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le Autorità degli Stati membri dell'Unione Europea incaricate dell'applicazione della legge;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

Vista la direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/ GAI del Consiglio;

Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023;



Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2024;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e dei Ministri dell'interno e della giustizia di concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

EMANA

il seguente decreto legislativo

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

ART.1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di dati tra le autorità di contrasto degli Stati membri e stabilisce norme armonizzate per lo scambio adeguato e rapido di informazioni tra le autorità di contrasto competenti al fine della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini.
2. Il presente decreto non si applica agli scambi di informazioni tra le autorità di contrasto competenti ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini che sono specificamente disciplinati da altri atti giuridici dell'Unione.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli organismi di cui agli articoli 4, 6, 7, 8, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché alle informazioni da essi detenute o comunicate alle autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge per finalità inerenti alla tutela della sicurezza della Repubblica.

ART. 2

(Definizioni)



1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:

- a) «autorità di contrasto competente»: le forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121;
- b) «autorità di contrasto designata»: un'autorità di contrasto competente autorizzata a presentare richieste di informazioni ai punti di contatto unici di altri Stati membri a norma dell'articolo 4, comma 1;
- c) «autorità di un altro Stato membro»: le forze di polizia, i servizi doganali o altra autorità di un altro Stato membro o di un Paese associato Schengen che, in base alla legislazione interna, è competente a individuare, prevenire e indagare su reati o attività criminali, esercitare l'autorità e adottare misure coercitive nell'ambito di tali funzioni;
- d) «direttiva»: la direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023;
- e) «reato grave»: uno dei reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, nonché dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI;
- f) «informazioni»: qualsiasi contenuto relativo a una o più persone fisiche o giuridiche, fatti o circostanze pertinenti per le autorità di contrasto competenti ai fini dello svolgimento dei loro compiti, previsti dal diritto nazionale, di prevenzione o individuazione dei reati o di relativa indagine, incluse le informazioni di polizia di natura penale;
- g) «informazioni disponibili»: le informazioni direttamente accessibili e le informazioni indirettamente accessibili;
- h) «informazioni direttamente accessibili»: le informazioni contenute in una banca dati a cui può accedere direttamente il punto di contatto unico o l'autorità di contrasto competente dello Stato membro a cui sono richieste le informazioni;
- i) «informazioni indirettamente accessibili»: le informazioni che il punto di contatto unico o l'autorità di contrasto competente dello Stato membro a cui sono richieste le informazioni possono acquisire da altre autorità pubbliche o da parti private stabilite in tale Stato membro, qualora ciò sia permesso dal diritto nazionale e ad esso conforme, senza l'adozione di misure coercitive;



- l) «dati personali»: i dati personali quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva (UE) 2016/680;
- m) «mezzi coercitivi»: le attività di investigazione e di ricerca e di acquisizione di fonti o elementi di prova disposte dall'autorità giudiziaria o svolte dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa nell'ambito del procedimento penale, nonché gli altri provvedimenti ed accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria o da altre autorità competenti necessari per l'acquisizione di dati o informazioni, altrimenti non acquisibili dalle autorità incaricate dell'applicazione della legge;
- n) «punto di contatto nazionale»: l'articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, individuata, in attuazione dell'articolo 14 della direttiva, con provvedimento del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, competente a ricevere e trattare le richieste di informazioni formulate dai punti di contatto e da autorità di un altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 15 del presente decreto;
- o) «punto di contatto dello Stato membro»: l'articolazione, individuata dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 14 della direttiva.

Art. 3

(Principi sullo scambio di informazioni)

1. In relazione a tutti gli scambi di informazioni ai sensi della direttiva, è assicurato che:
 - a) le informazioni disponibili possano essere comunicate al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti degli altri Stati membri («principio di disponibilità»);
 - b) le condizioni per la richiesta di informazioni ai punti di contatto unici e alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri e quelle per la comunicazione di informazioni agli stessi siano equivalenti a quelle applicabili per la richiesta e la comunicazione di informazioni analoghe all'interno di tale Stato membro («principio dell'accesso equivalente»);
 - c) siano protette le informazioni comunicate al suo punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti che sono contrassegnate come riservate conformemente alle prescrizioni stabilite nel diritto nazionale, offrendo un livello di riservatezza analogo a quello del diritto nazionale dello Stato membro che ha comunicato le informazioni («principio di riservatezza»);



- d) se le informazioni richieste sono state inizialmente ottenute da un altro Stato membro o da un paese terzo, tali informazioni siano comunicate solo a un altro Stato membro o a Europol con il consenso dello Stato membro o del paese terzo che ha inizialmente comunicato le informazioni e alle condizioni dallo stesso imposte per il loro utilizzo («principio della proprietà dei dati»);
- e) i dati personali scambiati ai sensi della direttiva che risultino inesatti, incompleti o non più aggiornati siano cancellati o rettificati, o il loro trattamento sia limitato, a seconda dei casi, e qualsiasi destinatario ne sia informato senza ritardo («principio dell'affidabilità dei dati»).

CAPO II

SCAMBIO DI INFORMAZIONI ATTRAVERSO I PUNTI DI CONTATTO UNICI

Art. 4

(Richieste di informazioni ai punti di contatto unici)

1. Le richieste di informazioni presentate dal punto di contatto unico e dalle autorità di contrasto designate al punto di contatto unico di un altro Stato membro devono essere conformi ai requisiti stabiliti ai commi da 2 a 6. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, sentiti il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e il Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, cura la presentazione alla Commissione europea di un elenco delle autorità di contrasto designate e provvede al periodico aggiornamento in caso di modifiche di tale elenco. Le autorità di contrasto designate, quando presentano una richiesta di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro, ne inviano contemporaneamente copia al punto di contatto unico nazionale.
2. Le autorità di contrasto designate possono non inviare copia di una richiesta di informazioni al punto di contatto unico nazionale, contemporaneamente alla presentazione al punto di contatto unico di un altro Stato membro a norma del comma 1, qualora ciò comprometta uno o più dei seguenti casi:
 - a) un'indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza;
 - b) i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi;
 - c) la sicurezza di una persona.



3. Le richieste di informazioni sono presentate al punto di contatto unico di un altro Stato membro solo se sussistono motivi oggettivi per ritenere che:
 - a) le informazioni richieste siano necessarie e proporzionate per conseguire la finalità di cui all'articolo 1, comma 1;
 - b) le informazioni richieste sono a disposizione di tale altro Stato membro.
4. La richiesta di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro deve precisare se si tratta di una richiesta urgente e, in tal caso, l'urgenza deve essere precisata. Le richieste di informazioni sono considerate urgenti se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti del caso in questione, vi sono motivi oggettivi per ritenere che le informazioni richieste rientrino tra una o più delle categorie seguenti:
 - a) siano essenziali per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro;
 - b) siano necessarie per prevenire un'imminente minaccia alla vita o all'integrità fisica di una persona;
 - c) siano necessarie per adottare una decisione che potrebbe comportare il mantenimento di misure restrittive che equivalgono alla privazione della libertà;
 - d) vi sia un rischio imminente di perdere rilevanza se non comunicate con urgenza e siano considerate importanti per la prevenzione e l'individuazione dei reati o le relative indagini.
5. Le richieste di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro contengono tutti i dettagli necessari per consentirne il trattamento adeguato e rapido in conformità della direttiva e comprendono almeno i seguenti elementi:
 - a) una specifica delle informazioni richieste il più dettagliata possibile tenuto conto delle circostanze;
 - b) una descrizione della finalità per cui sono richieste le informazioni, compresa una descrizione dei fatti e l'indicazione del reato base;
 - c) i motivi oggettivi in base ai quali si ritiene che le informazioni richieste siano disponibili allo Stato membro destinatario della richiesta;
 - d) una spiegazione del legame tra la finalità della richiesta di informazioni e qualsiasi persona fisica o giuridica o entità a cui le informazioni si riferiscono, se del caso;
 - e) i motivi per cui la richiesta è considerata urgente, se del caso, conformemente al comma 4;
 - f) le restrizioni sull'utilizzo delle informazioni contenute nella richiesta per scopi diversi da quelli per cui è stata presentata.



6. Le richieste di informazioni devono essere presentate al punto di contatto unico di un altro Stato membro in una delle lingue incluse nell'elenco compilato da tale altro Stato membro a norma dell'articolo 12.

Art. 5

(Comunicazione di informazioni a seguito di richieste ai punti di contatto unici)

1. Il punto di contatto unico nazionale comunica le informazioni richieste a norma dell'articolo 4 il più presto possibile e, in ogni caso, entro i termini seguenti, a seconda dei casi:
 - a) otto ore in caso di richieste urgenti relative a informazioni direttamente accessibili;
 - b) tre giorni di calendario in caso di richieste urgenti relative a informazioni indirettamente accessibili;
 - c) sette giorni di calendario per tutte le altre richieste.

I termini di cui al presente comma decorrono dal ricevimento della richiesta di informazioni.

2. I termini di cui al comma 1 possono essere superati nei casi in cui la comunicazione delle informazioni deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità giudiziaria. In questi casi il punto di contatto unico nazionale:
 - a) informa immediatamente il punto di contatto unico o, se del caso, l'autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente in merito al ritardo previsto, specificandone la durata e i motivi;
 - b) aggiorna il punto di contatto unico o, se del caso, l'autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente in merito al ritardo previsto e comunica le informazioni richieste a seguito del ricevimento dell'autorizzazione giudiziaria.
3. Il punto di contatto unico comunica le informazioni richieste a norma dell'articolo 4 al punto di contatto unico o, se del caso, all'autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente nella lingua in cui è stata presentata la richiesta di informazioni a norma dell'articolo 4, comma 6, del presente decreto. Il punto di contatto unico trasmette una copia delle informazioni richieste al punto di contatto unico dello Stato membro richiedente contestualmente all'invio delle informazioni richieste all'autorità di contrasto designata di tale Stato membro.
4. Il punto di contatto unico nazionale può non inviare, contestualmente alla comunicazione di informazioni alle autorità di contrasto designate di un altro Stato membro in conformità del presente articolo, una copia di tali informazioni al punto di contatto unico di tale altro Stato membro qualora ciò comprometta uno o più dei seguenti elementi:



- a) un'indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza;
- b) i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi;
- c) la sicurezza di una persona.

Art. 6

(Rigetto delle richieste di informazioni)

1. Il punto di contatto unico nazionale rigetta la richiesta delle informazioni inoltrata a norma dell'articolo 4 del presente decreto nei seguenti casi:
 - a) le informazioni richieste non sono a disposizione del punto di contatto unico e delle autorità di contrasto competenti dello Stato membro destinatario della richiesta;
 - b) la richiesta di informazioni non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4;
 - c) quando l'autorità giudiziaria non ha concesso l'autorizzazione a comunicare le informazioni, nei casi in cui essa è prevista;
 - d) le informazioni richieste costituiscono dati personali diversi da quelli che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 11, lettera *b*);
 - e) le informazioni richieste sono risultate inesatte, incomplete o non più aggiornate e non possono essere comunicate a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/680;
 - f) vi sono motivi oggettivi per ritenere che la comunicazione delle informazioni richieste:
 - i) sia contraria agli interessi essenziali della sicurezza nazionale o li danneggi in quanto le informazioni sono coperte dal segreto di Stato ovvero sussistono ragioni di fatto per ritenere che la comunicazione delle informazioni, sebbene su di esse non sia stato apposto il segreto di Stato, sia idonea a recare danno alla sicurezza della Repubblica;
 - ii) possa pregiudicare l'esito di un'indagine penale in corso o di un'operazione di *intelligence* criminale precedente all'incardinazione di un'indagine penale, nella quale l'autorità competente ai sensi della legislazione nazionale ha facoltà di raccogliere, elaborare e analizzare informazioni su reati o attività criminali al fine di stabilire se sono stati commessi o possono essere commessi in futuro atti criminali concreti, anche quando si tratti di atti non coperti dal segreto ai sensi degli articoli 329 e 391-*quinquies* del



codice di procedura penale, oppure mettere in pericolo la sicurezza di una persona;

iii) danneggi indebitamente gli interessi tutelati di una persona giuridica;

g) la richiesta riguarda:

i) un reato, per il quale la legge nazionale stabilisce la pena della reclusione o dell'arresto non superiore ad un anno;

ii) una questione che non costituisce reato ai sensi del diritto dello Stato membro destinatario della richiesta;

h) le informazioni richieste siano state inizialmente ottenute da un altro Stato membro o da un paese terzo che non ha acconsentito alla comunicazione delle informazioni.

La richiesta di informazioni presentata al punto di contatto unico nazionale deve essere conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, in particolare per quanto riguarda l'eventuale violazione manifesta dei diritti fondamentali. Un eventuale rigetto della richiesta di informazioni richieste interessa solo la parte delle informazioni richieste cui si riferiscono i motivi indicati al comma 1 e, se del caso, non riguarda l'obbligo di comunicare gli altri elementi delle informazioni in conformità della direttiva.

2. Il punto di contatto unico nazionale informa il punto di contatto unico o, se del caso, l'autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente in merito al rigetto della richiesta di informazioni, specificandone i motivi, entro i termini stabiliti all'articolo 5, comma 1.
3. Il punto di contatto unico nazionale richiede immediatamente al punto di contatto unico o, se del caso, all'autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente, i chiarimenti e le precisazioni necessari per trattare una richiesta di informazioni che altrimenti dovrebbe essere rigettata. I termini stabiliti all'articolo 5, comma 1, sono sospesi dal momento del ricevimento della richiesta di chiarimenti o di precisazioni da parte del punto di contatto unico o, se del caso, dell'autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente fino al momento in cui tali chiarimenti o precisazioni sono forniti.
4. Il rigetto della richiesta di informazioni, le relative motivazioni e le richieste di chiarimenti o precisazioni e i chiarimenti o le precisazioni di cui al comma 3, nonché qualsiasi altra comunicazione relativa alle richieste di informazioni presentate al punto di contatto unico di un altro Stato membro sono trasmessi nella lingua in cui è stata presentata la richiesta a norma dell'articolo 4, comma 6.



CAPO III
ALTRI SCAMBI DI INFORMAZIONI

Art. 7

(Comunicazione di informazioni di propria iniziativa)

1. Il punto di contatto unico nazionale o le autorità di contrasto competenti possono comunicare di propria iniziativa le informazioni di cui l'uno o le altre dispongono ai punti di contatto unici o alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri qualora vi siano motivi oggettivi per ritenere che tali informazioni possano essere utili a tali altri Stati membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati o delle relative indagini, fatta salva la preventiva autorizzazione dell'Autorità giudiziaria nei casi in cui essa è prevista. Tale facoltà non sussiste qualora le medesime informazioni formino oggetto dei casi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *c)* o *f)*.
2. Nei casi di cui al comma 1, quando comunica informazioni di propria iniziativa all'autorità di contrasto competente di un altro Stato membro, il punto di contatto unico invia contestualmente copia delle informazioni al punto di contatto unico di tale altro Stato membro.
3. Le autorità di contrasto competenti, nei casi di cui al comma 1, inviano contestualmente copia delle informazioni al punto di contatto unico nazionale e, se del caso, al punto di contatto unico di tale altro Stato membro.
4. Le autorità di contrasto competenti possono non inviare, contestualmente alla comunicazione di informazioni al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti di un altro Stato membro in conformità del presente articolo, copia di tali informazioni al punto di contatto unico nazionale o al punto di contatto unico di tale altro Stato membro qualora ciò comprometta uno o più dei seguenti elementi:
 - a) un'indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza;
 - b) i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi;
 - c) la sicurezza di una persona.



Art. 8

(Scambio di informazioni a seguito di richieste presentate direttamente alle autorità di contrasto competenti)

1. Il punto di contatto unico nazionale, quando presenta una richiesta di informazioni direttamente a un'autorità di contrasto competente di un altro Stato membro, invia contestualmente copia di tale richiesta al punto di contatto unico di tale altro Stato membro. Nel caso in cui un'autorità di contrasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), comunica informazioni a seguito di una richiesta, invia contestualmente copia delle informazioni al punto di contatto nazionale.
2. Nel caso in cui un'autorità di contrasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), presenta una richiesta di informazioni o comunica informazioni a seguito della richiesta direttamente a un'autorità di contrasto competente di un altro Stato membro, invia contestualmente copia di tale richiesta o di tali informazioni al punto di contatto unico nazionale e al punto di contatto unico di tale altro Stato membro.
3. Il punto di contatto unico nazionale o le autorità di contrasto competenti possono non inviare copie delle richieste o delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 qualora ciò comprometta uno o più dei seguenti elementi:
 - a) un'indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza;
 - b) i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi;
 - c) la sicurezza di una persona.
4. Negli scambi di informazioni di cui al presente articolo è sempre fatta salva la preventiva autorizzazione dell'Autorità giudiziaria nei casi in cui essa è prevista.

Art. 9

(Scambio informativo con il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo)

1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 7, comma 1, le autorità di contrasto competenti informano il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale.



CAPO IV
NORME AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI AI SENSI
DEI CAPI II E III

Art. 10
(Autorizzazione giudiziaria)

1. Qualora sia necessaria un'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per la comunicazione di informazioni al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri a norma del capo II o III della direttiva, il punto di contatto unico nazionale o le autorità di contrasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente decreto adottano immediatamente tutte le misure necessarie per ottenere al più presto, tale autorizzazione giudiziaria.

Art. 11
(Disposizioni in materia di tutela dei dati personali)

1. Nei trattamenti di dati personali effettuati ai sensi del presente decreto, oltre alle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, si osservano altresì le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Quando negli scambi di informazioni sono comunicati dati personali, il punto di contatto unico nazionale e le loro autorità di contrasto verificano che le categorie di dati personali forniti per categoria di interessato rimangano limitate a quelle elencate nella Sezione B dell'allegato II del regolamento (UE) 2016/794.
3. Nel fornire le informazioni richieste, il punto di contatto unico nazionale o le autorità di contrasto forniscono altresì gli elementi necessari a valutare il grado di esattezza, completezza e affidabilità dei dati personali e la misura in cui essi sono aggiornati.



Art. 12

(Elenco delle lingue)

1. Il punto di contatto nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *n*), compila e tiene aggiornato un elenco indicante una o più lingue volte allo scambio di informazioni. Tale elenco comprende l'inglese.
2. Il punto di contatto nazionale cura la trasmissione dell'elenco di cui al comma 1 e i relativi aggiornamenti alla Commissione europea.

Art. 13

(Trasmissione delle informazioni a Europol)

1. Nei casi in cui il punto di contatto unico nazionale o le autorità di contrasto competenti degli Stati membri inviano richieste di informazioni, forniscono informazioni a seguito di queste ultime o comunicano informazioni di propria iniziativa ai sensi del capo II o III , il personale del punto di contatto unico nazionale o delle autorità di contrasto competenti valuta, caso per caso e fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/794, se è necessario inviare una copia della richiesta di informazioni o delle informazioni comunicate anche a Europol, nella misura in cui le informazioni cui la comunicazione si riferisce riguardino reati che rientrano nell'ambito degli obiettivi di Europol, quali stabiliti all'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/794.
2. Quando una copia di una richiesta di informazioni o una copia di informazioni è trasmessa a Europol a norma del comma 1, le finalità del trattamento delle informazioni e le eventuali limitazioni di tale trattamento a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/794 sono debitamente comunicate a Europol.
3. Le informazioni inizialmente ottenute da un altro Stato membro o da un paese terzo sono trasmesse a Europol a norma del paragrafo 1 del presente articolo solo se tale altro Stato membro o tale paese terzo ha dato il suo consenso.

Art. 14



(Canale di comunicazione sicuro)

1. Il punto di contatto unico nazionale o le autorità di contrasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), si avvalgono dell'Applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol, di seguito SIENA, per inviare richieste di informazioni, comunicare informazioni a seguito di tali richieste o comunicare informazioni di propria iniziativa ai sensi del capo II o III o dell'articolo 13.
2. Il punto di contatto unico nazionale o le autorità di contrasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), possono non avvalersi di SIENA per inviare richieste di informazioni, comunicare informazioni a seguito di tali richieste o comunicare informazioni di propria iniziativa ai sensi del capo II o III o dell'articolo 13 in uno o più dei seguenti casi:
 - a) lo scambio di informazioni richiede il coinvolgimento di paesi terzi od organizzazioni internazionali o vi sono ragioni obiettive per ritenere che tale coinvolgimento sarà necessario in una fase successiva, anche attraverso il canale di comunicazione Interpol;
 - b) l'urgenza della richiesta di informazioni richiede l'uso temporaneo di un altro canale di comunicazione;
 - c) un incidente tecnico od operativo imprevisto impedisce al loro punto di contatto unico o alle loro autorità di contrasto competenti di utilizzare SIENA per lo scambio di informazioni.
3. Il punto di contatto unico nazionale e le autorità di contrasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), devono essere direttamente collegati a SIENA, anche, se del caso, mediante dispositivi mobili.



Capo V
PUNTO DI CONTATTO UNICO PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI
TRA GLI STATI MEMBRI

Art. 15
(Compiti del punto di contatto unico)

1. Il punto di contatto unico nazionale costituisce l'entità centrale incaricata di coordinare e agevolare lo scambio di informazioni.
2. Il punto di contatto unico nazionale assolve ai seguenti compiti:
 - a) riceve e valuta le richieste di informazioni presentate in conformità dell'articolo 4 nelle lingue notificate a norma dell'articolo 12, comma 2;
 - b) inoltra le richieste di informazioni alle autorità di contrasto competenti e, se necessario, coordina tra loro il trattamento di tali richieste e la comunicazione di informazioni a seguito di queste ultime;
 - c) coordina l'analisi e la strutturazione delle informazioni al fine di trasmetterle ai punti di contatto unici e, se del caso, alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri;
 - d) comunica, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni ad altri Stati membri in conformità degli articoli 5 e 7;
 - e) rifiuta di comunicare informazioni ai sensi dell'articolo 6 e, se necessario, richiedere chiarimenti o precisazioni ai sensi dell'articolo 6, comma 3;
 - f) invia richieste di informazioni ai punti di contatto unici di altri Stati membri a norma dell'articolo 4 e, se necessario, fornisce chiarimenti o precisazioni a norma dell'articolo 6, comma 3.
3. Il punto di contatto unico nazionale svolge i propri compiti 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno.
4. Il punto di contatto unico ha accesso a tutte le informazioni di cui dispongono le autorità di contrasto competenti, nella misura in cui ciò sia necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni.
5. I dirigenti degli uffici giudiziari impartiscono le necessarie disposizioni organizzative affinché sia costantemente assicurato l'immediato esame delle richieste di autorizzazione, formulate dal punto di contatto unico nazionale e dalle autorità di contrasto, per la comunicazione delle informazioni ai sensi del presente decreto.



Art. 16

(Sistema di gestione dei casi)

1. Il punto di contatto unico nazionale sviluppa e gestisce un sistema elettronico unico di trattamento dei casi che funge da archivio e consente di svolgere i compiti individuati ai sensi della presente decreto. Il sistema di gestione dei casi presenta almeno tutte le funzioni e capacità seguenti:
 - a) registrazione delle richieste di informazioni ricevute e inviate di cui agli articoli 5 e 8 e di altre comunicazioni relative a tali richieste con i punti di contatto unici e, se del caso, con le autorità di contrasto competenti di altri Stati membri relativa a tali richieste, comprese le informazioni riguardanti il rigetto delle richieste di informazioni, nonché le richieste e i chiarimenti o precisazioni di cui rispettivamente all'articolo 6, commi 2 e 3;
 - b) registrazione delle comunicazioni tra il punto di contatto unico e le autorità di contrasto competenti ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera b);
 - c) registrazione delle comunicazioni di informazioni al punto di contatto unico e, se del caso, alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri in conformità degli articoli 5, 7 e 8;
 - d) controllo incrociato delle richieste di informazioni ricevute di cui agli articoli 5 e 8 con le informazioni di cui dispone il punto di contatto unico, comprese le informazioni comunicate a norma dell'articolo 5, comma 3, secondo periodo, e dell'articolo 7, comma 2, e altre informazioni pertinenti registrate nel sistema di gestione dei casi;
 - e) garanzia di un seguito adeguato e rapido alle richieste di informazioni ricevute di cui all'articolo 4, in particolare al fine di rispettare i termini per la comunicazione delle informazioni richieste di cui all'articolo 5;
 - f) interoperabilità con SIENA, assicurando in particolare che le comunicazioni ricevute tramite SIENA possano essere registrate direttamente nel sistema di gestione dei casi e che le comunicazioni inviate tramite tale applicazione possano essere inviate direttamente dallo stesso sistema;
 - g) generazione di statistiche sugli scambi di informazioni ai sensi del presente decreto ai fini di valutazione e monitoraggio, in particolare ai fini dell'articolo 17;



- h) registrazione degli accessi e di altre operazioni di trattamento in relazione alle informazioni contenute nel sistema di gestione dei casi a fini di rendicontabilità e di cybersicurezza, in conformità dell'articolo 25 della direttiva (UE) 2016/680.
2. Il punto di contatto unico garantisce che tutti i rischi connessi alla cybersicurezza relativi al sistema di gestione dei casi, in particolare per quanto riguarda l'architettura, la *governance* e il controllo, siano gestiti e affrontati in modo prudente ed efficace e che siano previste salvaguardie adeguate contro gli accessi non autorizzati e gli abusi.
 3. Il punto di contatto unico provvede affinché il sistema di gestione dei casi contenga dati personali solo per il tempo necessario e proporzionato per permettere allo stesso di svolgere i compiti assegnatigli a norma della presente direttiva e che i dati personali ivi contenuti siano successivamente cancellati irrevocabilmente.
 4. Il punto di contatto unico verifica, per la prima volta entro sei mesi dalla conclusione di uno scambio di informazioni e successivamente periodicamente, la conformità al comma 3.

CAPO VI

STATISTICHE, DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI

Art. 17

(Statistiche)

1. Entro il 1° marzo di ogni anno il punto di contatto nazionale fornisce alla Commissione europea statistiche sugli scambi di informazioni con altri Stati membri avvenuti nel corso dell'anno precedente.
2. Le statistiche di cui al comma 1 devono riguardare almeno:
 - a) il numero di richieste di informazioni presentate dal punto di contatto unico nazionale e, se del caso, dalle autorità di contrasto competenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
 - b) il numero di richieste di informazioni ricevute dal punto di contatto unico nazionale e dalle autorità di contrasto competenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e il numero di richieste di informazioni cui hanno risposto, distinto per richieste urgenti e non urgenti e per Stato membro richiedente;
 - c) il numero di richieste di informazioni rigettate a norma dell'articolo 6, distinto per Stato membro richiedente e motivo del rigetto;



- d) il numero di casi in cui non sono stati rispettati i termini indicati all'articolo 5, comma 1, non a causa della necessità di ottenere un'autorizzazione giudiziaria a norma dell'articolo 5, comma 2, distinto per Stati membri che hanno presentato le richieste di informazioni

Art. 18

(Autorità nazionale di controllo)

1. Il controllo sui trattamenti dei dati personali effettuati in applicazione del presente decreto è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 19

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 20

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 23 aprile 2015, n. 54, recante attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le Autorità degli Stati membri dell'Unione Europea incaricate dell'applicazione della legge, è abrogato.
2. Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento al decreto legislativo 23 aprile 2015, n. 54, il riferimento si intende al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



<p>DIRETTIVA (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio</p>	<p>Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio».</p>	<p>LEGGE 21 febbraio 2024, n. 15 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023</p>
<p>Capo I Disposizioni generali</p>	<p>Capo I Disposizioni generali</p>	<p>Allegato A, n. 7</p>
<p>Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione</p> <p>1. La presente direttiva stabilisce norme armonizzate per lo scambio adeguato e rapido di informazioni tra le autorità di contrasto competenti al fine della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini.</p> <p>In particolare la presente direttiva stabilisce norme riguardanti:</p> <p>a) le richieste di informazioni presentate ai punti di contatto unici istituiti o designati dagli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il loro contenuto, la comunicazione di informazioni a seguito di tali richieste, le lingue di lavoro dei punti di contatto unici, i termini obbligatori per fornire le informazioni richieste e i motivi del rigetto di tali richieste;</p> <p>b) la trasmissione di propria iniziativa, da parte di uno Stato membro, di informazioni pertinenti ai punti di contatto unici o alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri, in particolare le circostanze e le modalità di comunicazione di tali informazioni;</p> <p>c) il canale prestabilito di comunicazione da utilizzare per tutti gli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva e le informazioni da comunicare ai punti di contatto unici in relazione agli scambi di informazioni che avvengono direttamente tra le autorità di contrasto competenti;</p> <p>d) l'istituzione o la designazione, così come l'organizzazione, i compiti, la composizione e le capacità dei punti di contatto unici di ciascuno Stato membro, compresi lo sviluppo e il funzionamento di un sistema elettronico unico di gestione dei casi per lo svolgimento dei loro compiti a norma della presente direttiva.</p> <p>2. La presente direttiva non si applica agli scambi di informazioni tra le autorità di contrasto competenti ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini che sono specificamente disciplinati da altri atti giuridici dell'Unione. Fatti salvi i loro obblighi ai sensi della presente direttiva o di altri atti giuridici dell'Unione, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni volte ad agevolare ulteriormente lo scambio di informazioni con le autorità di contrasto competenti di altri Stati</p>	<p>ART. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)</p>	



<p>membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini, anche mediante accordi bilaterali o multilaterali.</p> <p>3. La presente direttiva non impone agli Stati membri alcun obbligo di:</p> <ol style="list-style-type: none"> procurarsi le informazioni mediante misure coercitive; conservare le informazioni ai fini esclusivi della loro comunicazione alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri; comunicare informazioni alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri da utilizzare a titolo di prova nell'ambito di un procedimento giudiziario. <p>4. La presente direttiva non istituisce alcun diritto di utilizzare le informazioni comunicate conformemente alla stessa a titolo di prova nell'ambito di un procedimento giudiziario. Lo Stato membro che fornisce le informazioni può acconsentire al loro utilizzo come prova nei procedimenti giudiziari</p>		
<p>Articolo 2 Definizioni</p> <p>Ai fini della presente direttiva, si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none"> «autorità di contrasto competente»: qualsiasi autorità di polizia, doganale o altra autorità degli Stati membri competente, ai sensi del diritto nazionale, a esercitare l'autorità e ad adottare misure coercitive ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati o delle relative indagini, o qualsiasi autorità che partecipi a entità comuni istituite tra due o più Stati membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati o delle relative indagini, ma esclude le agenzie o le unità che si occupano specificamente di questioni di sicurezza nazionale e gli ufficiali di collegamento distaccati a norma dell'articolo 47 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen; «autorità di contrasto designata»: un'autorità di contrasto competente autorizzata a presentare richieste di informazioni ai punti di contatto unici di altri Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 1; «reato grave»: <ol style="list-style-type: none"> un reato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (28); un reato di cui all'articolo 3, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2016/794; <ol style="list-style-type: none"> «informazioni»: qualsiasi contenuto relativo a una o più persone fisiche o giuridiche, fatti o circostanze pertinenti per le autorità di contrasto competenti ai fini dello svolgimento dei loro compiti, previsti dal diritto nazionale, di prevenzione o individuazione dei reati o di relativa indagine, incluse le informazioni di polizia di natura penale; «informazioni disponibili»: le informazioni direttamente accessibili e le informazioni indirettamente accessibili; «informazioni direttamente accessibili»: le informazioni contenute in una banca dati a cui può accedere direttamente il punto di contatto unico o l'autorità di contrasto competente dello Stato membro a cui sono richieste le informazioni; «informazioni indirettamente accessibili»: le informazioni che il punto di contatto unico o l'autorità di contrasto competente dello Stato membro a cui sono richieste le informazioni possono acquisire da altre 	<p style="text-align: center;">ART. 2 (Definizioni)</p>	



<p>autorità pubbliche o da parti private stabilite in tale Stato membro, qualora ciò sia permesso dal diritto nazionale e ad esso conforme, senza l'adozione di misure coercitive;</p> <p>8) «dati personali»: i dati personali quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva (UE) 2016/680.</p>		
<p>Articolo 3 Principi sullo scambio di informazioni</p> <p>Ogni Stato membro, in relazione a tutti gli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva, garantisce che: a) le informazioni disponibili possano essere comunicate al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti degli altri Stati membri («principio di disponibilità»); b) le condizioni per la richiesta di informazioni ai punti di contatto unici e alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri e quelle per la comunicazione di informazioni agli stessi siano equivalenti a quelle applicabili per la richiesta e la comunicazione di informazioni analoghe all'interno di tale Stato membro («principio dell'accesso equivalente»);</p> <p>c) siano protette le informazioni comunicate al suo punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti che sono contrassegnate come riservate conformemente alle prescrizioni stabilite nel diritto nazionale, offrendo un livello di riservatezza analogo a quello del diritto nazionale dello Stato membro che ha comunicato le informazioni («principio di riservatezza»);</p> <p>d) se le informazioni richieste sono state inizialmente ottenute da un altro Stato membro o da un paese terzo, tali informazioni siano comunicate solo a un altro Stato membro o a Europol con il consenso dello Stato membro o del paese terzo che ha inizialmente comunicato le informazioni e alle condizioni dallo stesso imposte per il loro utilizzo («principio della proprietà dei dati»);</p> <p>e) i dati personali scambiati ai sensi della presente direttiva che risultino inesatti, incompleti o non più aggiornati siano cancellati o rettificati, o il loro trattamento sia limitato, a seconda dei casi, e qualsiasi destinatario ne sia informato senza ritardo («principio dell'affidabilità dei dati»).</p>	<p style="text-align: center;">ART. 3 (Principi sullo scambio di informazioni)</p>	
<p style="text-align: center;">CAPO II Scambio di informazioni attraverso i punti di contatto unici</p>	<p style="text-align: center;">Capo II Scambio di informazioni attraverso i punti di contatto unici</p>	
<p>Articolo 4 Richieste di informazioni ai punti di contatto unici</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché le richieste di informazioni presentate dal loro punto di contatto unico e, qualora sia disposto in tal senso dal diritto nazionale, dalle autorità di contrasto designate al punto di contatto unico di un altro Stato membro siano conformi ai requisiti stabiliti ai paragrafi da 2 a 6.</p> <p>Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione un elenco delle autorità di contrasto da esso designate. Gli Stati membri informano la</p>	<p style="text-align: center;">ART. 4 (Richieste di informazioni ai punti di contatto unici)</p>	



Commissione in caso di modifiche di tale elenco. La Commissione pubblica online una raccolta di tali elenchi e la tiene aggiornata. Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità di contrasto designate, quando presentano una richiesta di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro, ne inviino contemporaneamente copia al loro punto di contatto unico.

2. Gli Stati membri possono consentire alle loro autorità di contrasto designate di non inviare, caso per caso, copia di una richiesta di informazioni al loro punto di contatto unico contemporaneamente alla sua presentazione al punto di contatto unico di un altro Stato membro a norma del paragrafo 1 qualora ciò comprometta uno o più dei seguenti casi:

- a) un'indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza;
- b) i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi;
- c) la sicurezza di una persona.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le richieste di informazioni siano presentate al punto di contatto unico di un altro Stato membro solo se sussistono motivi oggettivi per ritenere che:

- a) le informazioni richieste siano necessarie e proporzionate per conseguire la finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma;
- b) le informazioni richieste siano a disposizione di tale altro Stato membro.

4. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro precisi se si tratta di una richiesta urgente e, in tal caso, motivi l'urgenza. Tali richieste di informazioni sono considerate urgenti se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti del caso in questione, vi sono motivi oggettivi per ritenere che le informazioni richieste rientrino tra una o più delle categorie seguenti:

- a) siano essenziali per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro;
- b) siano necessarie per prevenire un'imminente minaccia alla vita o all'integrità fisica di una persona;
- c) siano necessarie per adottare una decisione che potrebbe comportare il mantenimento di misure restrittive che equivalgono alla privazione della libertà;
- d) vi sia un rischio imminente di perdere rilevanza se non comunicate con urgenza e siano considerate importanti per la prevenzione e l'individuazione dei reati o le relative indagini.

5. Gli Stati membri provvedono affinché le richieste di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro contengano tutti i dettagli necessari per consentirne il trattamento adeguato e rapido in conformità della presente direttiva e comprendano almeno i seguenti elementi:

- a) una specifica delle informazioni richieste il più dettagliata possibile tenuto conto delle circostanze;
- b) una descrizione della finalità per cui sono richieste le informazioni, compresa una descrizione dei fatti e l'indicazione del reato base;



<p>c) i motivi oggettivi in base ai quali si ritiene che le informazioni richieste siano disponibili allo Stato membro destinatario della richiesta;</p> <p>d) una spiegazione del legame tra la finalità della richiesta di informazioni e qualsiasi persona fisica o giuridica o entità a cui le informazioni si riferiscono, se del caso;</p> <p>e) i motivi per cui la richiesta è considerata urgente, se del caso, conformemente al paragrafo 4;</p> <p>f) le restrizioni sull'utilizzo delle informazioni contenute nella richiesta per scopi diversi da quelli per cui è stata presentata.</p> <p>6. Gli Stati membri provvedono affinché le richieste di informazioni siano presentate al punto di contatto unico di un altro Stato membro in una delle lingue incluse nell'elenco compilato da tale altro Stato membro a norma dell'articolo 11.</p>		
<p>Articolo 5 Comunicazione di informazioni a seguito di richieste ai punti di contatto unici</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico comunichi le informazioni richieste a norma dell'articolo 4 il più presto possibile e in ogni caso entro i termini seguenti, a seconda dei casi: a) otto ore in caso di richieste urgenti relative a informazioni direttamente accessibili;</p> <p>b) tre giorni di calendario in caso di richieste urgenti relative a informazioni indirettamente accessibili;</p> <p>c) sette giorni di calendario per tutte le altre richieste.</p> <p>I termini di cui al primo comma decorrono dal ricevimento della richiesta di informazioni.</p> <p>2. Se, in base al diritto nazionale conformemente all'articolo 9, uno Stato membro può comunicare le informazioni richieste solo previa autorizzazione giudiziaria, tale Stato membro può derogare ai termini stabiliti nel paragrafo 1 del presente articolo nella misura necessaria all'ottenimento di tale autorizzazione. In questi casi gli Stati membri si assicurano che il loro punto di contatto unico:</p> <p>a) informi immediatamente il punto di contatto unico o, se del caso, l'autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente in merito al ritardo previsto, specificandone la durata e i motivi; e</p> <p>b) aggiorni di conseguenza il punto di contatto unico o, se del caso, l'autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente in merito al ritardo previsto e comunichi le informazioni richieste il prima possibile a seguito del ricevimento dell'autorizzazione giudiziaria.</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico comunichi le informazioni richieste a norma dell'articolo 4 al punto di contatto unico o, se del caso, all'autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente nella lingua in cui è stata presentata la richiesta di informazioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 6.</p> <p>Gli Stati membri si assicurano che il loro punto di contatto unico trasmetta una copia delle informazioni richieste al punto di contatto unico dello Stato membro richiedente contestualmente all'invio delle informazioni richieste all'autorità di contrasto designata di tale Stato membro.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 5 <i>(Comunicazione di informazioni a seguito di richieste ai punti di contatto unici)</i></p>	



<p>Gli Stati membri possono consentire ai loro punti di contatto unici di non inviare, contestualmente alla comunicazione di informazioni alle autorità di contrasto designate di un altro Stato membro in conformità del presente articolo, una copia di tali informazioni al punto di contatto unico di tale altro Stato membro qualora ciò comprometta uno o più dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un'indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza; b) i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi; c) la sicurezza di una persona. 	
<p>Articolo 6 Rigetto delle richieste di informazioni</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico si opponga alla comunicazione delle informazioni richieste a norma dell'articolo 4 soltanto quando sussiste uno dei motivi di seguito elencati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le informazioni richieste non sono a disposizione del punto di contatto unico e delle autorità di contrasto competenti dello Stato membro destinatario della richiesta; b) la richiesta di informazioni non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4; c) l'autorizzazione giudiziaria prevista dal diritto nazionale dello Stato membro destinatario della richiesta conformemente all'articolo 9 è stata rifiutata; d) le informazioni richieste costituiscono dati personali diversi da quelli che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 10, lettera b); e) le informazioni richieste sono risultate inesatte, incomplete o non più aggiornate e non possono essere comunicate a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/680; f) vi sono motivi oggettivi per ritenere che la comunicazione delle informazioni richieste: <ul style="list-style-type: none"> i) sia contraria agli interessi essenziali della sicurezza nazionale dello Stato membro destinatario della richiesta o li danneggi; ii) metta a repentaglio il buon esito di un'indagine penale in corso o la sicurezza di una persona; iii) danneggi indebitamente gli importanti interessi tutelati di una persona giuridica; g) la richiesta riguardi: <ul style="list-style-type: none"> i) un reato passibile di una pena massima detentiva di un anno, o inferiore, a norma del diritto dello Stato membro destinatario della richiesta; o ii) una questione che non costituisce reato ai sensi del diritto dello Stato membro destinatario della richiesta; h) le informazioni richieste siano state inizialmente ottenute da un altro Stato membro o da un paese terzo che non ha acconsentito alla comunicazione delle informazioni. <p>Gli Stati membri valutano con la dovuta diligenza se la richiesta di informazioni presentata al loro punto di contatto unico sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, in particolare per quanto riguarda l'eventuale violazione manifesta dei diritti fondamentali.</p> 	<p style="text-align: center;">ART. 6 (Rigetto delle richieste di informazioni)</p>



<p>Un eventuale rigetto della richiesta di informazioni richieste interessa solo la parte delle informazioni richieste cui si riferiscono i motivi indicati al primo comma e, se del caso, non riguarda l'obbligo di comunicare gli altri elementi delle informazioni in conformità della presente direttiva.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico informi il punto di contatto unico o, se del caso, l'autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente in merito al rigetto della richiesta di informazioni, specificandone i motivi, entro i termini stabiliti all'articolo 5, paragrafo 1.</p> <p>3. Se del caso, gli Stati membri si assicurano che il loro punto di contatto unico richieda immediatamente al punto di contatto unico o, se del caso, all'autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente, i chiarimenti e le precisazioni necessari per trattare una richiesta di informazioni che altrimenti dovrebbe essere rigettata.</p> <p>I termini stabiliti all'articolo 5, paragrafo 1, sono sospesi dal momento del ricevimento della richiesta di chiarimenti o di precisazioni da parte del punto di contatto unico o, se del caso, dell'autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente fino al momento in cui tali chiarimenti o precisazioni sono forniti.</p> <p>4. Il rigetto della richiesta di informazioni, le relative motivazioni e le richieste di chiarimenti o precisazioni e i chiarimenti o le precisazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo nonché qualsiasi altra comunicazione relativa alle richieste di informazioni presentate al punto di contatto unico di un altro Stato membro sono trasmessi nella lingua in cui è stata presentata la richiesta a norma dell'articolo 4, paragrafo 6.</p>	
<p align="center">CAPO III Altri scambi di informazioni</p>	<p align="center">CAPO III Altri scambi di informazioni</p>
<p>Articolo 7 Comunicazione di informazioni di propria iniziativa</p> <p>1. Gli Stati membri possono comunicare di propria iniziativa, tramite il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto competenti, le informazioni di cui l'uno o le altre dispongono ai punti di contatto unici o alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri qualora vi siano motivi oggettivi per ritenere che tali informazioni possano essere utili a tali altri Stati membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati o delle relative indagini.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto competenti comunichino di propria iniziativa le informazioni di cui l'uno o le altre dispongono ai punti di contatto unici o alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri qualora vi siano motivi oggettivi per ritenere che tali informazioni possano essere utili a tali altri Stati membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati gravi o delle relative indagini. Tuttavia tale obbligo non sussiste nella misura in cui le motivazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) o f), si applicano a tali informazioni.</p>	<p align="center">ART. 7 (Comunicazione di informazioni di propria iniziativa)</p>



<p>3. Gli Stati membri assicurano che, qualora il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto competenti comunichino informazioni di propria iniziativa al punto di contatto unico di un altro Stato membro a norma del paragrafo 1 o 2, esse siano in una delle lingue incluse nell'elenco compilato da tale altro Stato membro a norma dell'articolo 11.</p> <p>Gli Stati membri garantiscono che il loro punto di contatto unico, quando comunica informazioni di propria iniziativa all'autorità di contrasto competente di un altro Stato membro, ne invii contestualmente copia al punto di contatto unico di tale altro Stato membro.</p> <p>Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità di contrasto competenti, quando comunicano informazioni di propria iniziativa a un altro Stato membro, ne inviano contestualmente copia al punto di contatto unico del proprio Stato membro e, se del caso, al punto di contatto unico di tale altro Stato membro.</p> <p>4. Gli Stati membri possono consentire alle loro autorità di contrasto competenti di non inviare, contestualmente alla comunicazione di informazioni al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti di un altro Stato membro in conformità del presente articolo, copia di tali informazioni al punto di contatto unico del loro Stato membro o al punto di contatto unico di tale altro Stato membro qualora ciò comprometta uno o più dei seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> un'indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza; i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi; la sicurezza di una persona. 		
<p>Articolo 8</p> <p>Scambio di informazioni a seguito di richieste presentate direttamente alle autorità di contrasto competenti</p> <ol style="list-style-type: none"> Gli Stati membri garantiscono che il loro punto di contatto unico, quando presenta una richiesta di informazioni direttamente a un'autorità di contrasto competente di un altro Stato membro, invii contestualmente copia di tale richiesta al punto di contatto unico di tale altro Stato membro. Gli Stati membri garantiscono che una delle loro autorità di contrasto competenti, quando comunica informazioni a seguito di tale richiesta, ne invii contestualmente copia al punto di contatto unico del proprio Stato membro. Gli Stati membri garantiscono che una delle loro autorità di contrasto, quando presenta una richiesta di informazioni o comunica informazioni a seguito di tale richiesta direttamente a un'autorità di contrasto competente di un altro Stato membro, invii contestualmente copia di tale richiesta o di tali informazioni al punto di contatto unico 	<p style="text-align: center;">ART. 8</p> <p style="text-align: center;">(Scambio di informazioni a seguito di richieste presentate direttamente alle autorità di contrasto competenti)</p>	



<p>del proprio Stato membro e al punto di contatto unico di tale altro Stato membro.</p> <p>3. Gli Stati membri possono consentire al loro punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti di non inviare copie delle richieste o delle informazioni di cui al paragrafo 1 o 2 qualora ciò comprometta uno o più dei seguenti elementi:</p> <p>a) un'indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza;</p> <p>b) i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi;</p> <p>c) la sicurezza di una persona.</p>		
	<p>ART. 9 (Scambio informativo con il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo)</p>	
<p>CAPO IV NORME AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI AI SENSI DEI CAPI II E III</p>	<p>CAPO IV NORME AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI AI SENSI DEI CAPI II E III</p>	
<p>Articolo 9 Autorizzazione giudiziaria</p> <p>1. Uno Stato membro non richiede un'autorizzazione giudiziaria per la comunicazione di informazioni al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri ai sensi del capo II o III se il suo diritto nazionale non prevede un'autorizzazione giudiziaria per la comunicazione di informazioni analoghe al suo interno.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il loro diritto nazionale richieda un'autorizzazione giudiziaria per la comunicazione di informazioni al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri a norma del capo II o III, il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto competenti adottino immediatamente tutte le misure necessarie, conformemente al loro diritto nazionale, per ottenere al più presto tale autorizzazione giudiziaria.</p> <p>3. Le richieste di autorizzazione giudiziaria di cui al paragrafo 2 sono valutate e decise in conformità del diritto nazionale dello Stato membro dell'autorità giudiziaria competente.</p>	<p>ART. 10 (Autorizzazione giudiziaria)</p>	
<p>Articolo 10 Norme aggiuntive per le informazioni che costituiscono dati personali</p> <p>Gli Stati membri assicurano che, quando il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto competenti comunicano informazioni di cui ai capi II o III che costituiscono dati personali:</p> <p>a) i dati personali siano esatti, completi e aggiornati, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/680;</p>	<p>ART. 11 (Disposizioni in materia di tutela dei dati personali)</p>	



<p>b) le categorie di dati personali forniti per categoria di interessato rimangono limitate a quelle elencate nella Sezione B dell'allegato II del regolamento (UE) 2016/794 e siano necessarie e proporzionate al raggiungimento dello scopo della richiesta;</p> <p>c) il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto competenti forniscano anche, contestualmente e nella misura del possibile, gli elementi necessari che consentano al punto di contatto unico o all'autorità di contrasto competente dell'altro Stato membro di valutare il grado di esattezza, completezza e affidabilità dei dati personali e la misura in cui essi sono aggiornati.</p>		
<p>Articolo 11 Elenco delle lingue</p> <p>1. Gli Stati membri compilano e tengono aggiornato un elenco indicante una o più lingue in cui il loro punto di contatto unico è in grado di scambiare informazioni. Tale elenco comprende l'inglese.</p> <p>2. Gli Stati membri trasmettono l'elenco di cui al paragrafo 1 e i relativi aggiornamenti alla Commissione. La Commissione pubblica online una raccolta di tali elenchi e la tiene aggiornata.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 12 <i>(Elenco delle lingue)</i></p>	
<p>Articolo 12 Trasmissione delle informazioni a Europol</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché, quando il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto competenti inviano richieste di informazioni, forniscono informazioni a seguito di queste ultime o comunicano informazioni di propria iniziativa ai sensi del capo II o III della presente direttiva, il personale del loro punto di contatto unico o delle loro autorità di contrasto competenti valuti, caso per caso e fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/794, se sia necessario inviare una copia della richiesta di informazioni o delle informazioni comunicate anche a Europol, nella misura in cui le informazioni cui la comunicazione si riferisce riguardino reati che rientrano nell'ambito degli obiettivi di Europol, quali stabiliti all'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/794.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché, quando una copia di una richiesta di informazioni o una copia di informazioni è trasmessa a Europol a norma del paragrafo 1 del presente articolo, le finalità del trattamento delle informazioni e le eventuali limitazioni di tale trattamento a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/794 siano debitamente comunicate a Europol. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni inizialmente ottenute da un altro Stato membro o da un paese terzo siano trasmesse a Europol a norma del paragrafo 1 del presente articolo solo se tale altro Stato membro o tale paese terzo ha dato il suo consenso.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 13 <i>(Trasmissione delle informazioni a Europol)</i></p>	
<p>Articolo 13 Canale di comunicazione sicuro</p>	<p style="text-align: center;">ART. 14 <i>(Canale di comunicazione sicuro)</i></p>	



<p>1. Gli Stati membri assicurano che il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto competenti si avvalgano dell'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol (SIENA) per inviare richieste di informazioni, comunicare informazioni a seguito di tali richieste o comunicare informazioni di propria iniziativa ai sensi del capo II o III o dell'articolo 12.</p> <p>2. Gli Stati membri possono consentire al loro punto di contatto unico o alle loro autorità di contrasto competenti di non avvalersi di SIENA per inviare richieste di informazioni, comunicare informazioni a seguito di tali richieste o comunicare informazioni di propria iniziativa ai sensi del capo II o III o dell'articolo 12 in uno o più dei seguenti casi:</p> <p>a) lo scambio di informazioni richiede il coinvolgimento di paesi terzi od organizzazioni internazionali o vi sono ragioni obiettive per ritenere che tale coinvolgimento sarà necessario in una fase successiva, anche attraverso il canale di comunicazione Interpol;</p> <p>b) l'urgenza della richiesta di informazioni richiede l'uso temporaneo di un altro canale di comunicazione;</p> <p>c) un incidente tecnico od operativo imprevisto impedisce al loro punto di contatto unico o alle loro autorità di contrasto competenti di utilizzare SIENA per lo scambio di informazioni.</p> <p>3. Gli Stati membri garantiscono che il loro punto di contatto unico e tutte le loro autorità di contrasto competenti che potrebbero intervenire nello scambio di informazioni ai sensi della presente direttiva siano direttamente collegati a SIENA, anche, se del caso, mediante dispositivi mobili.</p>	
<p style="text-align: center;">CAPO V</p> <p style="text-align: center;">PUNTO DI CONTATTO UNICO PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA GLI STATI MEMBRI</p>	
<p>Articolo 14 Istituzione o designazione e compiti e capacità del punto di contatto unico</p> <p>1. Ogni Stato membro istituisce o designa un punto di contatto unico. Il punto di contatto unico costituisce l'entità centrale incaricata di coordinare e agevolare lo scambio di informazioni ai sensi della presente direttiva.</p> <p>2. Gli Stati membri assicurano che il loro punto di contatto unico sia attrezzato e abilitato a svolgere almeno tutti i compiti seguenti:</p> <p>a) ricevere e valutare le richieste di informazioni presentate in conformità dell'articolo 4 nelle lingue notificate a norma dell'articolo 11, paragrafo 2;</p> <p>b) inoltrare le richieste di informazioni alle pertinenti autorità di contrasto competenti e, se necessario, coordinare tra loro il trattamento di tali richieste e la comunicazione di informazioni a seguito di queste ultime;</p> <p>c) coordinare l'analisi e la strutturazione delle informazioni al fine di trasmetterle ai punti di contatto unici e, se del caso, alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri;</p>	<p style="text-align: center;">ART. 15 (Compiti del punto di contatto unico)</p>



<p>d) comunicare, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni ad altri Stati membri in conformità degli articoli 5 e 7;</p> <p>e) rifiutare di comunicare informazioni ai sensi dell'articolo 6 e, se necessario, richiedere chiarimenti o precisazioni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3;</p> <p>f) inviare richieste di informazioni ai punti di contatto unici di altri Stati membri a norma dell'articolo 4 e, se necessario, fornire chiarimenti o precisazioni a norma dell'articolo 6, paragrafo 3.</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché:</p> <p>a) il loro punto di contatto unico:</p> <p>i) abbia accesso a tutte le informazioni di cui dispongono le loro autorità di contrasto competenti, nella misura in cui ciò sia necessario per svolgere i propri compiti ai sensi della presente direttiva;</p> <p>ii) svolga i propri compiti 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno;</p> <p>iii) disponga del personale qualificato, degli appropriati strumenti operativi, risorse tecniche e finanziarie, infrastrutture e capacità, anche di traduzione, necessari per svolgere i propri compiti in modo adeguato, efficiente e rapido conformemente alla presente direttiva, anche, ove applicabile, entro i termini di cui all'articolo 5, paragrafo 1;</p> <p>b) le autorità giudiziarie competenti a concedere le autorizzazioni giudiziarie richieste dal diritto nazionale conformemente all'articolo 9 siano a disposizione del punto di contatto unico su chiamata 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno.</p> <p>4. Entro un mese dall'istituzione o dalla designazione del loro punto di contatto unico, gli Stati membri ne danno notifica alla Commissione. Informano la Commissione in caso di modifiche riguardanti il loro punto di contatto unico.</p> <p>La Commissione pubblica tali notifiche, e gli eventuali relativi aggiornamenti, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</p>	
<p>Articolo 15 Organizzazione, composizione e formazione</p> <p>1. Gli Stati membri determinano l'organizzazione e la composizione del proprio punto di contatto unico in modo tale che esso possa svolgere i compiti previsti dalla presente direttiva in modo efficiente ed efficace.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico sia composto da personale proveniente dalle loro autorità di contrasto competenti la cui partecipazione è necessaria per uno scambio adeguato e rapido di informazioni ai sensi della presente direttiva, compresi almeno gli organismi seguenti nella misura in cui lo Stato membro interessato è tenuto dal pertinente diritto o accordo internazionale a istituire tali unità o uffici:</p> <p>a) l'unità nazionale Europol istituita dall'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/794;</p> <p>b) l'ufficio SIRENE istituito dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1862;</p> <p>c) l'ufficio centrale nazionale Interpol istituito dall'articolo 32 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale – Interpol.</p> <p>3. Gli Stati membri assicurano che il personale del loro punto di contatto unico sia adeguatamente qualificato per svolgere le funzioni</p>	<p style="text-align: center;"><i>Non richiede recepimento.</i></p>



<p>previste dalla presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri forniscono al personale del loro punto di contatto unico l'accesso a una formazione adeguata e regolare, in particolare per quanto riguarda gli elementi seguenti:</p> <p>a) l'uso di strumenti di trattamento dei dati utilizzati all'interno del punto di contatto unico, in particolare SIENA e il sistema di gestione dei casi;</p> <p>b) l'applicazione del diritto dell'Unione e nazionale pertinente per le attività del punto di contatto unico ai sensi della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati personali, compresa la direttiva (UE) 2016/680, la cooperazione transfrontaliera tra autorità di contrasto, compresi la presente direttiva e il regolamento (UE) 2016/794, e il trattamento delle informazioni riservate;</p> <p>c) l'uso delle lingue incluse nell'elenco stabilito dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 11.</p>	
<p>Articolo 16 Sistema di gestione dei casi</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico sviluppi e gestisca un sistema elettronico unico di trattamento dei casi che funga da archivio e consenta al punto di contatto unico di svolgere i suoi compiti ai sensi della presente direttiva. Il sistema di gestione dei casi presenta almeno tutte le funzioni e capacità seguenti:</p> <p>a) registrazione delle richieste di informazioni ricevute e inviate di cui agli articoli 5 e 8 e di altre comunicazioni relative a tali richieste con i punti di contatto unici e, se del caso, con le autorità di contrasto competenti di altri Stati membri relativa a tali richieste, comprese le informazioni riguardanti il rigetto delle richieste di informazioni nonché le richieste e i chiarimenti o precisazioni di cui rispettivamente all'articolo 6, paragrafi 2 e 3;</p> <p>b) registrazione delle comunicazioni tra il punto di contatto unico e le autorità di contrasto competenti ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b);</p> <p>c) registrazione delle comunicazioni di informazioni al punto di contatto unico e, se del caso, alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri in conformità degli articoli 5, 7 e 8;</p> <p>d) controllo incrociato delle richieste di informazioni ricevute di cui agli articoli 5 e 8 con le informazioni di cui dispone il punto di contatto unico, comprese le informazioni comunicate a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, e dell'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, e altre informazioni pertinenti registrate nel sistema di gestione dei casi;</p> <p>e) garanzia di un seguito adeguato e rapido alle richieste di informazioni ricevute di cui all'articolo 4, in particolare al fine di rispettare i termini per la comunicazione delle informazioni richieste di cui all'articolo 5;</p> <p>f) interoperabilità con SIENA, assicurando in particolare che le comunicazioni ricevute tramite SIENA possano essere registrate direttamente nel sistema di gestione dei casi e che le comunicazioni inviate tramite tale applicazione possano essere inviate direttamente dallo stesso sistema;</p>	<p style="text-align: center;">ART. 16 (Sistema di gestione dei casi)</p>



<p>g) generazione di statistiche sugli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva ai fini di valutazione e monitoraggio, in particolare ai fini dell'articolo 18;</p> <p>h) registrazione degli accessi e di altre operazioni di trattamento in relazione alle informazioni contenute nel sistema di gestione dei casi a fini di rendicontabilità e di cibersecurity, in conformità dell'articolo 25 della direttiva (UE) 2016/680.</p> <p>2. Gli Stati membri garantiscono che tutti i rischi connessi alla cibersecurity relativi al sistema di gestione dei casi, in particolare per quanto riguarda l'architettura, la governance e il controllo, siano gestiti e affrontati in modo prudente ed efficace e che siano previste salvaguardie adeguate contro gli accessi non autorizzati e gli abusi.</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di gestione dei casi contenga dati personali solo per il tempo necessario e proporzionato al punto di contatto unico per svolgere i compiti assegnatigli a norma della presente direttiva e che i dati personali ivi contenuti siano successivamente cancellati irrevocabilmente.</p> <p>4. Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico verifichi, per la prima volta entro sei mesi dalla conclusione di uno scambio di informazioni e successivamente periodicamente, la conformità al paragrafo 3.</p>	
<p>Articolo 17 Cooperazione tra punti di contatto unici</p> <p>1. Gli Stati membri incoraggiano la cooperazione pratica tra i loro punti di contatto unici e le loro autorità di contrasto competenti ai fini della presente direttiva.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché i capi dei punti di contatto unici si riuniscano almeno una volta all'anno per valutare la qualità della cooperazione tra i loro servizi, discutere le misure tecniche od organizzative necessarie in caso di difficoltà e chiarire le procedure ove necessario.</p>	<p><i>Non richiede recepimento.</i></p>
<p>CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI</p>	<p>CAPO VI STATISTICHE, DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI</p>
<p>Articolo 18 Statistiche</p> <p>1. Entro il 1° marzo di ogni anno ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione statistiche sugli scambi di informazioni con altri Stati membri ai sensi della presente direttiva avvenuti nel corso dell'anno di calendario precedente.</p> <p>2. Ciascuno Stato membro provvede affinché le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardino almeno:</p> <p>a) il numero di richieste di informazioni presentate dal loro punto di contatto unico e, se del caso, dalle loro autorità di contrasto competenti;</p> <p>b) il numero di richieste di informazioni ricevute dal loro punto di contatto unico e dalle loro autorità di contrasto competenti e il numero</p>	<p>ART. 17 (Statistiche)</p>



<p>di richieste di informazioni cui hanno risposto, ripartito per richieste urgenti e non urgenti e per Stato membro richiedente;</p> <p>c) il numero di richieste di informazioni rigettate a norma dell'articolo 6, ripartito per Stato membro richiedente e motivo del rigetto;</p> <p>d) il numero di casi in cui non sono stati rispettati i termini indicati all'articolo 5, paragrafo 1, non a causa della necessità di ottenere un'autorizzazione giudiziaria a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, ripartito per Stati membri che hanno presentato le richieste di informazioni in questione.</p> <p>3. La Commissione compila le statistiche minime fornite dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 2 e le mette a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>		
	<p>ART. 18 <i>(Autorità nazionale di controllo)</i></p>	
<p>Articolo 19 Relazioni</p> <p>1. Entro il 12 giugno 2026 e ogni cinque anni dopo il 12 giugno 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'attuazione della presente direttiva, contenente informazioni dettagliate su come ciascuno Stato membro l'ha attuata. Nell'elaborare detta relazione, la Commissione presta particolare attenzione all'efficacia dello scambio di informazioni tra le autorità di contrasto competenti, ai motivi di rigetto delle richieste di informazioni, in particolare quando le richieste non rientrano nell'ambito degli obiettivi della presente direttiva, nonché all'osservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati e sulla fornitura di informazioni a Europol.</p> <p>2. Entro il 12 giugno 2027 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dell'efficacia della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda il suo impatto sulla cooperazione nell'attività di contrasto, gli obblighi di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera a), punto iii), e la protezione dei dati personali. La Commissione tiene conto delle informazioni comunicate dagli Stati membri e di qualsiasi altra informazione pertinente relativa al recepimento e all'attuazione della presente direttiva, compresi, se del caso, gli ostacoli pratici che ne intralciano l'effettiva attuazione. Sulla base di tale valutazione, la Commissione decide in merito al seguito adeguato, compresa, se opportuno, una proposta legislativa.</p>	<p><i>Non richiede recepimento.</i></p>	
<p>Articolo 20 Modifica della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen</p> <p>A decorrere dal 12 dicembre 2024, le parti degli articoli 39 e 46 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen che non sono state sostituite dalla decisione quadro 2006/960/GAI sono sostituite dalla presente direttiva nella misura in cui tali articoli riguardano lo</p>	<p><i>Non richiede recepimento.</i></p>	



<p>scambio di informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.</p>		
<p>Articolo 21 Abrogazione</p> <p>La decisione quadro 2006/960/GAI è abrogata a decorrere dal 12 dicembre 2024. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.</p>	<p>ART. 20 (Abrogazioni)</p>	
<p>Articolo 22 Recepimento</p> <p>1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 dicembre 2024. Essi ne informano immediatamente la Commissione. In deroga al primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 13 entro il 12 giugno 2027. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni di cui al primo comma e al secondo comma adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.</p>		
<p>Articolo 23 Entrata in vigore</p> <p>La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</p>		
<p>Articolo 24 Destinatari</p> <p>Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.</p>		

